

Allegato "B" all'atto a Rep.n. -----

-----**STATUTO**--------**DELL'ADMO, ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE**-------**STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE MARCHE - O.d.V.**---------**ART. 1 - COSTITUZIONE.**-----

E' costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, **l'associazione riconosciuta denominata Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule**

**Staminali Emopoietiche della Regione Marche, Organizzazione di volontariato, in breve ADMO MARCHE - ODV** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Porto Sant'Elpidio in via del Palo n° 10. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di Enti del Terzo Settore.-----

**Dal momento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione verrà integrata con l'acronimo ETS ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 117/2017.**-----

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o degli acronimi "ODV" e "ETS" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale.-----

Il trasferimento della sede legale in altra città, comunque dentro i limiti geografici della Regione Marche, dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto. E' facoltà dell'associazione **con delibera del Consiglio Direttivo** aprire sedi operative nella Regione Marche. L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.-----

La sede operativa per quanto concerne le attività organizzative e quelle di coordinamento segue di volta in volta il Presidente eletto intendendo che essa verrà trasferita presso la Sede operativa di provenienza del Presidente.-----

-----**ART. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**-----

L'associazione è un organismo libero, indipendente, apolitico e aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica. Inoltre, esclude qualsiasi fine di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avva-

le prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.-----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

-----**ART. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**-----

La durata dell'associazione è illimitata.-----

-----**ART. 4 - SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**-----

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:-----

a) ----- Promuove e diffonde presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, incrementa i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti.-----

b) ----- Promuove la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, volontaria, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.-----

c) ----- In armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, si propone di:-----

1. ----- Promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.-----

2. ----- Promuovere un'adeguata diffusione della propria mission su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie riconosciute, come la raccolta di campioni salivari attraverso l'utilizzo di appositi kit e prelievi emati-

ci durante l'attività in outdoor.-----

3. ----- Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale.-----

4. ----- Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale.-----

5. ----- Promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale.-----

6. ----- Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 del presente Statuto.-----

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:-----

a) ----- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----

b) ----- interventi e prestazioni sanitarie;-----

c) ----- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;-----

d) ----- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----

u) ----- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;----

w) ----- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:-----

1. ----- Collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l'attività della tipizzazione mede-

- sima.-----
2. ----- Essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche.-----
  3. ----- Collaborare ed essere di supporto, ove necessario, al funzionamento del Registro Regionale ed alle sue articolazioni funzionali, e del Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.-----
  4. ----- Essere di supporto, ove necessario, ai Centri di Trapianto.-----
  5. ----- Stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.-----
  6. ----- Promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali.-----
  7. ----- Promuovere la formazione e aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul territorio con le finalità dell'associazione.-----
  8. ----- Partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale Trapianti ed il Centro Regionale Sangue finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di reclutamento dei donatori di Cellule Staminali Emopoietiche stabiliti a livello nazionale, e assegnati ai poli di funzionamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei trapianti.-----
  9. ----- Organizzare le attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei potenziali donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato attraverso la raccolta di dati anamnestici e del campione biologico salivare mediante gli appositi kit salivari e del prelievo ematico durante manifestazioni esterne (out door).-----
  10. ----- Supportare il Registro Regionale e le sue articolazioni funzionali nell'attività di prenotazione degli appuntamenti per l'effettuazione del prelievo ematico e/o salivare del potenziale donatore e nell'attività di richiamo del donatore stesso in caso di compatibilità.-----
  11. ----- Partecipare alle riunioni della Commissione dei Trapianti allogenici da non consanguinei.-----
  12. ----- Partecipare alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento.-----
  13. ----- Promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue pe-

riferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza.-----

14. ----- Collaborare con le associazioni affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi, di sangue ed emoderivati.-----

15. ----- Coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida.-----

16. ----- Promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale.-----

17. ----- Svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della Scuola ed Università, delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine.

18. ----- Promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo.-----

19. ----- Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.-----

20. ----- Promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale.-----

21. ----- Favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni di interesse comune.-----

L'associazione svolge attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità all'articolo 7 del d.lgs. 117/2017.-----

L'associazione per il proseguimento dei propri scopi, potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.-----

L'associazione ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs. 117/2017 potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.-----

-----**ART. 5 - STATO PATRIMONIALE**-----

Il patrimonio dell'associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, è costituito da beni mobili ed immobili:-----

a) ----- Dai beni mobili e immobili acquistati dall'associazione con proprie disponibilità.-----

b) ----- Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, eredità e da quant'altro pervenga all'associazione per atto di liberalità di terzi al fine di incrementarne l'attività.-----

Per lo svolgimento delle sue attività, l'associazione utilizza:-----

a) ----- I redditi derivanti dal proprio patrimonio.-----

b) ----- I contributi dello Stato.-----

c) ----- I contributi e i finanziamenti che le pervengano da Enti pubblici e privati e dall'attività delle proprie sedi operative.-----

d) ----- I proventi di gestione.-----

e) ----- Attività di fund raising.-----

f) ----- Ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D.Lgs. n°117/2017es.m.i. comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.-----

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

## -----ART. 6 - SOCI.-----

### 6.1 - QUALIFICA.-----

L'adesione a Socio è gratuita ed è subordinata alla presentazione di un'apposita richiesta, da effettuarsi tramite il modulo specificamente predisposto.-----

Possono far parte dell'associazione in qualità di soci tutti quei volontari che:-----

a) ----- Vengono inseriti nel Registro Nazionale dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.-----

b) ----- E/o svolgono attività nell'associazione in modo gratuito.-----

c) ----- E/o sostengono in qualsiasi altro modo, sempre in maniera gratuita, l'attività dell'associazione.-----

La qualifica di socio non è trasmissibile.-----

L'ammissione all'organizzazione è deliberata, previa domanda dell'interessato, dal Consiglio direttivo in sede di approvazione del rendiconto morale e bilancio, nonchè ratificata dall'assemblea. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.-----

Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-

carla all'interessato.-----

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.-----

## 6.2 - DIRITTI.-----

Tutti i Soci hanno il diritto:-----

- a) ----- Di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività dell'associazione.-----
- b) ----- Di essere aggiornati sull'evoluzione del programma nazionale e internazionale di donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.-----
- c) ----- Di partecipare alle assemblee dell'associazione con piena libertà di espressione e parità di diritti e con diritto di voto.-----
- d) ----- Di essere eletti a cariche direttive.-----
- e) ----- Partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.-----
- f) ----- Accedere alle cariche associative.-----
- g) ----- Esaminare i libri sociali e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.-----
- h) ----- Recedere dall'appartenenza all'associazione con preavviso di almeno quindici giorni.-----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.-----

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.-----

## 6.3 - DOVERI.-----

L'appartenenza alla associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al perseguimento dei fini statutari e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Tutti i soci hanno il dovere e si assumono l'impegno morale di non compiere attività in contrasto con lo Statuto e con le decisioni adottate, in conformità con lo Statuto, dagli Organi dirigenti dell'associazione.-----

Nel caso di donazione effettiva, si impegnano, inoltre, a mantenere l'anonimato e a non chiedere alcun corrispettivo per la donazione oltre quelli stabiliti dalla legge-----

I soci sono tenuti a:-----

- a) ----- Mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione.-----
- b) ----- Prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.-----

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto.-----

## 6.4 - DECESSO, RECESSO, ESCLUSIONE.-----

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.-----

- a) ----- Il recesso deve essere comunicato per iscritto almeno quindici giorni prima dello scadere dell'anno in corso al Consiglio Direttivo.-----

b) ----- L'esclusione avviene con delibera assunta dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo per accertati e gravi motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità e che possano arrecare danno morale e materiale all'associazione. La contestazione all'interessato deve avvenire per iscritto e contenere i motivi che l'hanno determinata. La contestazione deve concedere un congruo termine per replicare.-----

Chi ha proposto la domanda di ammissione e non è stato ammesso o chi è stato escluso dalla compagine sociale può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto o esclusione chiedere che sull'istanza o esclusione si pronunci il Collegio dei Probiviri che delibera in merito entro sessanta giorni dal ricorso.-----

Le eventuali somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso, né in nessun caso sono trasmissibili, con la eccezione dei casi previsti dalla Legge.-----

**ART. 6.5 - VOLONTARIO-----**

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-----

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.-----

I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.-----

**-----ART. 7 - SOSTENITORI-----**

Sono sostenitori dell'associazione tutti coloro che apportano un contributo economico libero e volontario allo sviluppo delle attività dell'Associazione stessa in quanto ne condividono le finalità e gli scopi. I sostenitori non assumono la qualifica di socio, non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione attraverso la stampa periodica dell'associazione stessa, il sito,



i social ed email e di partecipare alle iniziative dell'associazione alle quali siano interessati.-----

-----**ART. 8 - ORGANI ASSOCIATIVI**-----

Gli Organi dell'associazione sono:-----

- a) ----- L'Assemblea Generale (Ordinaria e Straordinaria) dei Soci.-----
- b) ----- Il Presidente.-----
- c) ----- Il Consiglio Direttivo.-----
- d) ----- Il Comitato Tecnico-Scientifico.-----
- e) ----- L'Organo di Controllo.-----
- f) ----- Il Revisore Legale dei Conti.-----
- g) ----- Il Collegio dei Probiviri.-----

Tutte le cariche assunte all'interno dell'associazione sono volontarie e gratuite.-----

-----**ART. 9 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**.-----

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci. Ogni socio ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.---

E' presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo in carica; nomina, su proposta del Presidente, un proprio Segretario per la redazione del verbale.-----

Si riunisce, nella sede più opportuna, in seduta Ordinaria oppure Straordinaria.-----

**I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.**----

9.1.1 - CONVOCAZIONE.-----

L'Assemblea si riunisce sia in sede ordinaria che straordinaria previa convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta che lo stesso Presidente o la metà più uno dei Consiglieri del Consiglio Direttivo lo ritengono utile. La richiesta dei membri del Consiglio Direttivo deve essere formalizzata in forma scritta al Presidente.-----

La convocazione deve essere notificata con almeno 20 giorni di anticipo. Data la forma organizzativa dell' associazione e il numero dei soci, risulta più efficace la convocazione collettiva che sarà fatta sia tramite affissione nelle sedi operative, sia a mezzo di avviso sugli organi di informazione interni e/o esterni all'associazione, sia sul sito internet e in aggiunta a mezzo email ordinaria da inviarsi agli associati, ove conosciuta.-----

9.1.2 - ASSEMBLEA ORDINARIA.-----

L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci ha il compito di:----

- a) ----- Approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo.-----
- b) ----- Decidere il numero di Consiglieri del Consiglio Direttivo da eleggere, equamente divisi per ciascuna provincia laddove compatibile.-----
- c) ----- Eleggere i Consiglieri del Consiglio Direttivo e tra gli stessi membri il Presidente del Consiglio Direttivo.
- d) ----- Eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti o l'Organo di Controllo.-----

- e) ----- Eleggere il Collegio dei Probiviri.-----
- f) ----- Deliberare l'esclusione dei Soci.-----
- g) ----- Fissare gli indirizzi e le direttive generali delle attività dell'Associazione;-----
- h) ----- Deliberare sulle questioni che riguardano le Finalità dell'associazione-----
- i) ----- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;---
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.-----

### 9.1.3 - VOTAZIONI.-----

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.-----

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.-----

I soci che hanno diritto di voto devono essere iscritti da almeno 3 mesi.-----

### 9.2 - ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA.-----

#### 9.2.1 - COMPITI.-----

L'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci ha il compito di deliberare:-----

- a) ----- Sulle modifiche dello Statuto.-----
- b) ----- Su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi dell'associazione-----
- c) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione-----

#### 9.2.3- VOTAZIONI.-----

In particolare:-----

- a) ----- Per le modifiche dello Statuto e per gli altri argomenti previsti al precedente Art. 9.2.1.b) occorre il voto favorevole dei 3/4 dei presenti;-----
- b) ----- Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto al voto; nel caso tale quorum non fosse raggiunto in prima convocazione si procederà ad una seconda convocazione e così, analogamente, ad una terza ed ultima convocazione; qualora nemmeno in terza convocazione fosse possibile ottenere il quorum dei 3/4 degli aventi diritto al voto, sarà possibile deliberare lo scioglimento con il voto favorevole dei 3/4 dei Soci presenti.-----

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di

telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.-----

I soci che hanno diritto di voto devono essere iscritti da almeno 3 mesi.-----

-----**ART. 10 - PRESIDENTE.**-----

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci (si veda il precedente Art. 9.1.2), dura in carica tre anni ed è eleggibile per due mandati consecutivi.-----

Suoi compiti sono:-----

- a) ----- Rappresentare l'associazione di fronte a terzi e in giudizio.-----
- b) ----- Presiedere il Consiglio Direttivo e coordinarne i lavori.-----
- c) ----- Nei casi di necessità, adottare provvedimenti d'urgenza, salvo la loro ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione successiva;-----
- d) redigere il rendiconto morale da sottoporre all'assemblea che approva il bilancio.-----

In sua assenza viene sostituito dal Vicepresidente.-----

-----**ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**-----

11.1 - COMPOSIZIONE.-----

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione ed è costituito da un numero minimo di 5 ad un massimo di 15 membri equamente divisi tra le province.-----

Tra i propri membri il Consiglio Direttivo elegge, con votazione palese o segreta secondo quanto stabilito, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo stesso su proposta del Presidente:-----

- a) ----- Il Vicepresidente
- b) ----- Il Tesoriere-----
- c) ----- Il Segretario-----

Ciascuna delle cariche suddette risulterà eletta se:-----

- a) ----- Alla prima o, a seguire, alla seconda votazione avrà ottenuto la maggioranza assoluta (50% arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei voti degli aventi diritto;--
- b) ----- Alla terza votazione, eventualmente resa necessaria dall'insuccesso delle due precedenti, avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.-----

In caso di parità fra due o più candidati, risulterà eletto il più anziano di età.-----

11.2 - COMPITI.-----

Il Consiglio Direttivo detiene i poteri per la gestione dell'associazione.-----

I suoi compiti sono:-----

- a) ----- Eseguire le delibere dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci.-----
- b) ----- Redigere e modificare un eventuale Regolamento per il funzionamento dell'associazione.-----
- c) ----- Definire le linee programmatiche e le conseguenti attività dell'associazione.-----
- d) ----- Amministrare i fondi che costituiscono lo Stato Patrimoniale dell'associazione.-----
- e) ----- Curare che vengano realizzate le Finalità sociali.--
- f) ----- In genere, provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria; l'eventuale attività straordinaria va sottoposta alla ratifica dei soci alla prima assemblea utile;-----
- g) ----- Nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.
- h) ----- Pronunciarsi sull'esclusione dall'associazione di quei soci che, per la loro condotta o per inosservanza dello Statuto, abbiano perso i requisiti necessari per farne parte in base all'art. 6.4.-----
- i) ----- Approvare l'apertura di Sedi Operative nell'ambito del territorio regionale e nominarne il referente.-----

#### 11.3 - DURATA IN CARICA.-----

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.-----

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno, con frequenza regolare, nonché ogni volta che il Presidente o 1/3 dei Consiglieri lo ritengano necessario.-----

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti e sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.-----

#### 11.4 - VICEPRESIDENTE.-----

Ha il compito di sostituire il Presidente, assumendone tutte le funzioni, nei casi di sua assenza. Nell'eventualità di dimissioni, decadenza o revoca del Presidente stesso, convoca l'Assemblea Generale Ordinaria con il mandato di eleggere un nuovo Presidente. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Per le modalità di elezione si veda il precedente Art. 11.1.-----

#### 11.5 - TESORIERE.-----

Ha il compito ed è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa, dell'elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al Collegio dei Revisori dei Conti o all'Organo di Controllo) e del bilancio preventivo dell'associazione. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Per le modalità di elezione si veda il precedente Art. 11.1.-----

#### 11.6 - SEGRETARIO.-----

Ha il compito ed è responsabile di redigere i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Per le modalità di elezione si veda

il precedente Art. 11.1.-----

-----**ART. 12 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO**-----

Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzione esclusivamente consultiva e non ha alcun diritto di voto in Assemblea. E' costituito da medici o biologi nominati dal Consiglio Direttivo.-----

-----**ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO**-----

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.-----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.-----

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.-----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

-----**ART. 14 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano le condizioni indicate all'art 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea

degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.-----

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.-----

Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.-----

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.-----

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.-----

Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.-----

-----**ART. 15 - CONFLITTO DI INTERESSI**-----

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile-----

-----**ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**.-----

E' costituito da 3 (tre) membri. Ha il compito di esaminare le controversie che dovessero insorgere fra i vari Organi o fra i componenti degli Organi dell'associazione. Agisce in seguito alla presentazione di un ricorso, nel qual caso giudica, ex bono et aequo e senza formalità, entro 90 giorni dalla presentazione stessa. Eroga come sanzioni la censura verbale, il richiamo scritto, la sospensione a tempo determinato, l'espulsione. Elegge, fra i propri membri, un Presidente. Dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti è rieleggibile.-----

**ART. 17 - DIMISSIONI, DECADENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE E--**

-----**DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**.-----

In caso di recesso o esclusione del Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente ne assume le funzioni e convoca l'Assemblea Generale Ordinaria col mandato di eleggere un nuovo Presidente.-----

In caso di recesso o esclusione di uno dei membri del Consiglio Direttivo, subentra in carica quel socio che segue in graduatoria, nell'elenco della provincia del membro decaduto, con il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il socio più anziano. In caso di recesso o esclusione di un membro del Consiglio Direttivo avente cariche particolari si provvede alla surroga con successiva elezione della carica mancante all'interno del Consiglio Direttivo. Lo stesso vale per dimissioni, decadenza o revoca di un membro del Consiglio investito di cariche particolari, dei membri/o dell'Organo di Controllo e dei membri/o del Collegio dei Probiviri.-----

Se vengono a mancare i Consiglieri in numero inferiore al

minimo consentito, si veda il precedente Art. 11.1, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni,-----

-----**ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO**-----

a) ----- L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.-----

b) ----- L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.-----

c) ----- Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore quando istituito.-----

d) ----- Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.-----

-----**ART. 19 - LIBRI SOCI**-----

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:-----

a) ----- Libro degli associati.-----

b) ----- Registro dei volontari.-----

c) ----- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.-----

d) ----- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.-----

e) ----- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

-----**ART. 20 - MODALITA' OPERATIVE**-----

a) ----- Nell'ambito delle attività sopra elencate, l'associazione esclude il perseguimento di qualsiasi scopo di lucro. Coerentemente, è fatto espresso divieto ai soci di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.-----

b) ----- L'associazione deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.-----

c) ----- Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione con l'apporto volontario dei propri soci.-----

d) ----- L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.-----

- e) ----- Ai soci possono solo essere rimborsate dall'associazione. entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività svolta e debitamente documentate. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di socio.--
- f) ----- La costituzione di una Sede Operativa dell'associazione nel territorio, dopo apposita richiesta, deve essere autorizzata dal Presidente e ratificata dal Consiglio Direttivo. Nelle more della ratifica la neonata Sede Operativa può iniziare l'attività non appena ricevuta l'autorizzazione del Presidente.-----
- g) ----- La Sede Operativa, per quanto riguarda finalità, svolgimento attività, iscrizioni soci ecc. segue le direttive dello Statuto.-----
- h) ----- Il Referente della Sede Operativa viene nominato dal Consiglio Direttivo dell'associazione e dura in carica tre anni. Il Presidente può revocare in qualsiasi momento la nomina, per gravi motivi; al suo posto può nominare provvisoriamente un sostituto in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo.-----
- i) ----- L'unico soggetto autorizzato a prendere accordi a nome dell'Associazione è il-----  
Presidente Regionale e, su eventuale delega richiesta caso per caso, anche il Referente della Sede Operativa.-----
- j) ----- Il Referente della Sede Operativa è delegato alla gestione economica della stessa.-----
- k) ----- Per ogni sede operativa è ammessa l'apertura di un conto corrente bancario da parte del Presidente.-----
- l) ----- Salvo esplicita autorizzazione del Presidente, non sono ammesse spese non destinate alla normale gestione ordinaria della Sede Operativa. A fine anno la Sede Operativa dovrà chiudere il bilancio e presentarlo entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo.-----
- m) ----- Ogni iniziativa, manifestazione, comunicazioni ufficiali come lettere, fax, interviste, comunicati stampa ecc. dovranno essere preventivamente autorizzate dal Presidente.-----
- n) ----- Per l'informazione e la divulgazione può essere usato solo il materiale approvato dal Consiglio Direttivo.---
- o) ----- La carica di Referente della Sede Operativa è gratuita ed è compatibile con quella del Consigliere.-----
- p) ----- Si precisa inoltre che qualunque cittadino può partecipare all'attività dell'Associazione, previa presa visione dello statuto e dei regolamenti.-----
- q) ----- Non è ammissibile la partecipazione ufficiale di gruppi o associazioni costituitesi con atto notarile, ma solo quella di singoli cittadini.-----
- r) ----- Non è ammissibile che gruppi o associazioni costituitesi con atto notarile rappresentino l'Associazione.-----



s) ----- I principi informativi dell'Associazione non lasciano spazio a qualsivoglia motivo di prestigio personale.--  
t) ----- "L'Assemblea nomina la Commissione Verifica Poteri.

"La C.V.P. deve essere composta da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra i presenti. Nomina al suo interno un Presidente.-----

" ----- la C.V.P. Accerta il diritto di voto di ciascun elettore. Contro la decisione della C.V.P. è ammesso ricorso alla presidenza. La C.V.P. ragguaglia l'assemblea demandando a lei la decisione, da prendere a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.-----

" ----- Esaurito il suo compito e nel caso di elezioni di cariche sociali, svolge la funzione di Comitato Elettorale:--

" ----- Il Comitato Elettorale:-----

" ----- Accerta la regolarità e l'identità di ogni singolo candidato ad essere eletto nella carica e nel ruolo prescelto.-----

" ----- Prepara le schede elettorali ove l'assemblea non decida il voto palese.-----

" ----- Disciplina le operazioni di voto dirimendo eventuali contestazioni e controversie, salvo ricorso all'assemblea.-----

" ----- Effettua lo spoglio delle schede.-----

" ----- Proclama l'esito delle votazioni e raccoglie l'accettazione degli eletti. In caso di parità di voti proclama eletto il socio con la maggiore anzianità.-----

----- Il Comitato Elettorale delibera a maggioranza semplice.-----

" ----- Di tutte le operazioni deve essere redatto verbale sottoscritto da tutti i membri.-----

-----**ART. 21 - SCIoglimento**-----

L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci (si veda il precedente Art. 9.2.3.b).-----

In caso di scioglimento o cessazione o sostituzione dell'associazione, l'Assemblea Generale Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito dalla Legge.-----

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS) di cui all'articolo 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio resi-

duo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.-----

-----**ART. 22 - NORME DI RINVIO**-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.-----

F.to: ELVEZIO PICCHI-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, composta di ventitre facciate, che  
si rilascia ad uso,  
Ascoli Piceno,